

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 74
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 12/03/2018

Sentenza n. 74/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Amedeo FEDERICI	Presidente
dott. Angelo BAX	Consigliere
dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **60739** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:

1) PISANO Francesco, nato a Cagliari il 15 gennaio 1963 e residente a Viareggio, Torre del Lago, in via della Caserma, n. 16/E (C.F.: PSNFNC63A15B354T);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 16 marzo 2017;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 7 febbraio 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario, Sig.ra Carmina Carlini, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero ed il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale, Cons. Acheropita Mondera Oranges, non costituito il convenuto Pisano;

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 16 marzo 2017, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 174/2016- conveniva in giudizio il Sig. **PISANO Francesco**, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, dell'importo complessivo di **euro 6.298,65**, o di quello diverso che risulterà in corso di causa, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio (pagg. 7 e 8 del libello di responsabilità).

Nello specifico, secondo quanto rappresentato in citazione, la Procura erariale prendeva conoscenza, a seguito della ricezione di una segnalazione dell'11 maggio 2016 dell'Ufficio Esecuzione Penale della Corte d'Appello di Firenze, del giudizio penale svoltosi a carico dell'odierno convenuto, all'epoca dei fatti Assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Viareggio.

Nell'ambito del predetto giudizio, secondo quanto emerge dagli atti di causa,

è intervenuta la sentenza n. 277 del 30 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Pisa, all'esito del giudizio abbreviato all'uopo attivato, ha condannato il Sig. Pisano Francesco alla pena di anni due di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di pari durata, per i delitti previsti e puniti dagli artt. 48 c.p. e 12 legge 121/81, 117 e 317 c.p., 361 e 328 c.p.

Tutto ciò in relazione all'accusa di:

- a) avere indotto in errore il collega GIRELLI Massimo circa la necessità di acquisire informazioni su un'autovettura (risultata di provenienza furtiva) tramite accertamenti al C.E.D., per poi riferirli a tale Francesco Russo ed alla impiegata della concessionaria ove quest'ultimo l'aveva acquistata, al fine di ottenerne il cambio (artt. 48 c.p. e 12 legge 121/81);
- b) essersi presentato, assieme al Russo, presso la concessionaria Autodivina di Ospedaletto, mostrando (il Pisano) il tesserino di riconoscimento, al fine di indurre l'impiegata Santaniello, con la minaccia di denunciarla, a cambiare l'auto Audi TT, risultata provento di furto, con altra vettura, nella specie una Mercedes CLK, con conguaglio di euro 1.500,00 per la ritenuta differenza tra i due veicoli (artt. 117 e 317 c.p.);
- c) avere omesso, in qualità di assistente della Polizia di Stato di Viareggio, di denunciare all'A.G. i reati di cui era venuto a conoscenza e di procedere al sequestro dell'autovettura risultata di provenienza furtiva (artt. 361 e 328 c.p.).

All'esito dell'interposto gravame, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 3615 del 7 novembre 2014, ha rilevato il passaggio in giudicato della prima decisione in relazione ai capi A) e C) - concernenti rispettivamente l'induzione in errore del collega Girelli per l'effettuazione d'interrogazioni al C.E.D. e l'omissione della denuncia e del sequestro- a ragione della mancata proposizione di appello per gli stessi.

Nel contempo, ha assolto, per insussistenza del fatto, il Sig. Pisano dall'accusa di concussione (capo B), con conseguente rideterminazione della pena (per i capi A) e C) nella misura di mesi otto di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

La richiamata sentenza n. 3615/2014 della Corte d'Appello di Firenze, notificata all'imputato in data 23 marzo 2015, è divenuta irrevocabile per il Sig. Pisano in data 8 maggio 2015, come da attestazione apposta dalla cancelleria penale in calce alla medesima sentenza.

Con delibera del 23 settembre 2015, il Consiglio Prov.le di Disciplina ha infine proposto, all'esito del relativo procedimento, l'irrogazione nei confronti del Sig. Pisano della sanzione disciplinare della destituzione (destituzione che risulta poi concretamente intervenuta, in base a quanto evincibile dalle note del Questore di Lucca del 5 gennaio 2017, prot. n. 30, e dell'11 novembre 2016, prot. n. 2576, presenti nel fascicolo di Procura).

2. Nella vicenda testé delineata, la Procura erariale ravvisava una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico del convenuto Pisano Francesco, a titolo di dolo, provvedendo a contestare due, distinte voci di danno (da costi indiretti di gestione e all'immagine).

Con riferimento alla prima (costi indiretti di gestione), l'Organo requirente richiamava l'attività svolta da quattro funzionari della Polizia di Stato (nominativamente indicati in citazione), pari a due giorni lavorativi, (attività) che si sarebbe resa necessaria per accertare la responsabilità amministrativa del Sig. Pisano.

Tale pregiudizio veniva quantificato nel complessivo importo di **euro 1.298,65**, pari, secondo quanto esposto in citazione, al costo sostenuto dall'Amministrazione per la predetta attività di accertamento, in conformità alla comunicazione resa dal Questore di Lucca con nota prot. n. 30 del 5 luglio 2017.

In relazione al **danno all'immagine**, l'Organo requirente sottolineava come, pur in assenza di diffusione della notizia da parte degli organi di stampa, la notizia stessa avesse avuto risonanza, all'interno del Commissariato di Viareggio e presso la comunità locale, anche a ragione dell'intervenuta celebrazione di due gradi del processo penale e dello svolgimento del procedimento disciplinare.

Il medesimo danno veniva, dunque, quantificato in **euro 5.000,00**, sulla base dei criteri di quantificazione puntualmente indicati in citazione (pagg. 5 e 6).

In conclusione, la Procura contabile provvedeva a contestare al Sig. Pisano Francesco, a titolo di danno erariale a carico del Ministero dell'Interno, l'importo complessivo di **euro 6.298,65** (euro 1.298,65 + euro 5.000,00).

Il Sig. **Francesco PISANO** non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato.

3. All'udienza del 7 febbraio 2018, il Procuratore Regionale, Cons. Acheropita Mondera Oranges, ha chiesto, in primo luogo, di dichiarare la contumacia del convenuto.

Ha poi confermato l'atto di citazione, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la **contumacia** del convenuto **PISANO Francesco** ai sensi dell'art.93 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n.174/2016.

Il predetto convenuto, infatti, non si è costituito in giudizio, benchè ritualmente citato con atto notificato, a mani proprie, in data 1 aprile 2017.

2. Con riferimento al **merito** della vicenda, il Collegio ritiene che la domanda attorea meriti accoglimento con riferimento unicamente alla voce di **danno all'immagine** del Ministero dell'Interno (Amministrazione cui il convenuto apparteneva all'epoca dei fatti), ricorrendo, rispetto ad essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

2.a) Più in particolare, data per pacifica la ricorrenza del **rapporto di servizio** tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata, la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dall'Organo requirente e la loro riconducibilità al convenuto **PISANO** risultano incontestabili nel presente giudizio.

Essi risultano, infatti, coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per i delitti previsti e puniti dagli artt. 48 c.p. e 12 legge 121/81, 361 e 328 c.p., giusta sentenza del Tribunale di Pisa, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, n.277/2010, depositata il 30 giugno e divenuta irrevocabile, per mancata impugnativa, quanto ai capi d'imputazione A) e C) della rubrica (vedasi pag. 6 della decisione della Corte d'Appello di Firenze n.3615/2014, depositata il 4 febbraio 2015).

Nello specifico, l'art. 651 c.p.p., statuisce che *"1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio*

civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art.442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.

La definitività della condanna in sede penale, dunque, “...fa stato nel giudizio contabile, costituendo un invalicabile limite che si dispiega nei confronti del condannato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto ed all'affermazione che sia stato l'imputato a commetterlo” (così, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 6 marzo 2017, n. 40; id., Sez. giur. Toscana, 20 settembre 2016, n. 237).

Orbene, la condanna definitiva adottata nei confronti del Sig. Pisano riveste sicuramente efficacia di giudicato nel presente giudizio, per quanto intervenuta all'esito di giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.), non risultando l'opposizione (né la costituzione di parte civile in sede penale) da parte dell'Amministrazione danneggiata, ai sensi dell'art. 651, comma 2, c.p.p. (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n.110/2017; per l'ipotesi speculare di cui all'art. 652, comma 2, c.p.p., vedasi, Corte Conti, Sez. II, n.242/2013 e Sez. giur. Lazio, n. 767/2003).

Ne consegue che non può essere messo in discussione che il convenuto Pisano abbia posto in essere le condotte illecite di cui ai capi d'imputazione penale (limitatamente alle lett. A) e C) della rubrica) ed in particolare che lo stesso:

1) abbia indotto in errore il collega GIRELLI Massimo circa la necessità di acquisire informazioni su un'autovettura (risultata di provenienza furtiva) tramite accertamenti al C.E.D., per poi riferirli a tale Francesco Russo ed alla impiegata della concessionaria ove quest'ultimo l'aveva acquistata, al fine di ottenerne il cambio (artt. 48 c.p. e 12 legge 121/81);

2) abbia ommesso, in qualità di assistente della Polizia di Stato di Viareggio, di denunciare all'A.G. i reati di cui era venuto a conoscenza e di procedere al sequestro dell'autovettura risultata di provenienza furtiva (artt. 361 e 328 c.p.).

D'altro canto, lo stesso convenuto, nell'ambito del parallelo processo penale, ha “..ammesso tali reati, fornendo alla sua condotta giustificazioni del tutto inconsistenti” (così, testualmente pag. 5 della sentenza del Tribunale di Pisa n. 277/2010), ovvero “confessato le proprie debolezze con riguardo ai capi A) e C) della rubrica....” (così, testualmente pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.3615/2014).

2.b) Dalle condotte illecite del convenuto, di natura evidentemente **dolosa**, siccome tenute con la consapevolezza di infrangere i doveri di servizio (fino a violare il precetto penale), è incontestabilmente derivato, in termini eziologici, un pregiudizio per l'immagine dell'Amministrazione d'appartenenza (Ministero dell'Interno).

Al riguardo, il Collegio ritiene di non doversi soffermare sulla configurabilità in astratto di tale tipologia di pregiudizio alla P.A., costituendo la relativa risarcibilità un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n.31/94; C. Conti, Sez. Sardegna, n.372/97; C. Conti, Sez. I, n.10/98; C. Conti, Sez. II, n.207/98; C. Conti SS.RR. n.16/99/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.1551/99; C. Conti, Sez. I, n.96/2002; C. Conti, Sez. Lazio,

n.439/2003; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. I, n.49/A/2004; C. Conti, Sez. I, n. 173/A; C. Conti, Sez. II, n. 231/07; C. Conti, Sez. I, n. 202/08; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; Corte Conti, Sez. I, n. 97/09) sia della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., n.5568/97; Cass., Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6 aprile 2006) ed oggi recepito dallo stesso legislatore.

A tal ultimo riguardo, giova evidenziare che l'art.17, comma 30-ter, d.l. n. 78/09, convertito nella legge n. 102 del 2009 e s.m.i., letto in combinato disposto con l'art.7 legge 97/2001, ivi richiamato (poi abrogato, a decorrere dal 7.10.2016, dall'art. 4, comma 1, lett. g) delle *"norme transitorie ed abrogazioni"* al nuovo Codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016), consente espressamente la perseguibilità del danno all'immagine innanzi al giudice contabile nelle ipotesi di condanna definitiva per uno dei delitti dei p.u. contro la P.A., vale a dire uno di quelli contenuti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta del legislatore *"...di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole....."* (così testualmente, Corte Cost., sentenza n. 355/2010; in termini analoghi, Corte Cost., ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011).

Le stesse Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 8/2015/QM, nel dirimere i contrasti interpretativi insorti sul punto, hanno affermato il principio di diritto, per cui *"l'art. 17, comma 30 ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale"*.

In ogni caso, la perseguibilità del danno all'immagine innanzi alla Corte dei Conti è stata oggi confermata dal Codice della giustizia contabile, approvato con il recente d.lgs 26 agosto 2016, n. 174, il quale ha dettato, all'art. 51, comma 6, ed all' art. 4, lett. g) ed h), delle *"norme transitorie ed abrogazioni"*, talune disposizioni in materia di danno all'immagine.

Le medesime disposizioni, secondo una parte della giurisprudenza, avrebbero, anzi, ampliato i confini della risarcibilità del pregiudizio all'immagine, ricomprendendo tutti i delitti commessi a danno della P.A., accertati con sentenza irrevocabile di condanna (così, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 201/2016).

Trattasi, tuttavia, di disposizioni successive ai fatti per cui è causa (commessi nel 2008, secondo quanto emerge dai capi d'imputazione penale), ed, in ogni caso, nella fattispecie all'esame, viene in rilievo (anche) un reato proprio dei p.u. nei confronti della P.A. (omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.), accertato con sentenza definitiva di condanna, per il quale risulta pacifica la proponibilità dell'azione per danno all'immagine sia nel regime previgente che in quello successivo alla novella recata dal d.lgs n.174/2016 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige-Trento, 19 gennaio 2017, n. 1).

Più in particolare, il danno all'immagine consiste nel grave nocimento arrecato al prestigio, all'immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita serbata dai propri dipendenti.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici), infatti,

“si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

In altri termini, il danno all’immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’Amministrazione (tra le tante, Corte Conti, Sez. II, 31 marzo 2008, n. 106; Corte Conti, Sez. Lombardia, nn.95/11, 284/08 e 540/08).

Quest’ultima evenienza si attaglia bene al caso di specie, nell’ambito del quale il convenuto Pisano, Assistente della Polizia di Stato, ha serbato una condotta denotante, invero, un palese disprezzo dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo status di pubblico dipendente ed il cui rigoroso rispetto è lecito attendersi (in particolar modo) dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Può, dunque, agevolmente cogliersi il profondo *vulnus* che l’Amministrazione d’appartenenza ha dovuto subire al proprio decoro ed alla propria credibilità, sia esterna che interna (di fronte, cioè, alla comunità amministrata e agli altri dipendenti), quale conseguenza della predetta condotta.

2.c) Con riferimento al profilo della quantificazione del danno riconosciuto sussistente al precedente punto 2.b, si evidenzia che la medesima quantificazione, in considerazione della natura essenzialmente “immateriale” del bene leso, non può avvenire che sulla base del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c..

Nondimeno, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, la giurisprudenza pressoché univoca di questa Corte (tra le tante, Corte Conti, Sez. I, n.222/A/2004; id., Sez. giur. Lazio, n. 439/03; id., Sez. giur. Lombardia, n. 284/08; id., Sez. giur. Campania, n.2057/2011; id., Sez. giur. Toscana, nn. 40 e 110/2017), richiede che la predetta quantificazione si basi su di un’analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fondi su una serie di indicatori ragionevoli:

- a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all’entità dell’eventuale arricchimento;
- b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
- c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell’opinione pubblica locale ed anche all’interno della stessa Amministrazione, all’eventuale *clamor fori* e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media.

A tale ultimo riguardo, giova osservare che la predetta diffusione non integra la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione, con la conseguenza che risulta possibile configurare il danno all’immagine anche in assenza, come nella fattispecie all’esame, di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti per cui è causa.

Ed invero, come già rilevato dalla giurisprudenza contabile, “non occorre enfatizzare il livello di capillarità che ha avuto la divulgazione della notizia da

parte dei mezzi di informazione di massa della notizia e, soprattutto, che sarebbe errato far dipendere la sussistenza del danno all'immagine solo dal grado di diffusione che ha avuto la notizia della condanna in sede penale. Ciò a cui occorre guardare sono solo i connotati della vicenda nella loro oggettiva materialità" (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 18 marzo 2016, n. 73, richiamante Corte Conti, Sez. giur. Sicilia, n. 548/2012).

Nel caso di specie, appare equo a questo Collegio porre a carico del convenuto, a titolo di condanna per la lesione dell'immagine del Ministero dell'Interno, l'importo di **euro 2.500,00**, già comprensivo di rivalutazione, in quanto somma ampiamente giustificata dall'oggettiva ed intrinseca gravità dei fatti illeciti posti in essere (con riferimento specifico all'omissione degli atti d'ufficio), di indubbio rilievo penale e disciplinare, dalla rilevanza e risonanza che la vicenda *de qua* ha avuto all'interno del Commissariato di Viareggio e nella comunità locale (trattandosi di vicenda che si è estrinsecata anche attraverso i contatti con i responsabili di una concessionaria di autovetture), nonché dal clamore comunque connesso all'instaurazione e celebrazione del processo penale (comportante anche un giudizio d'appello) e dello stesso procedimento disciplinare.

3) Il Collegio ritiene, per contro, non meritevole di accoglimento la pretesa erariale, con riferimento alla voce di danno rappresentata dai cd **"costi indiretti di gestione"**.

Si tratterebbe, in particolare, secondo quanto riportato nell'atto di citazione, della spesa sostenuta dall'Amministrazione, in relazione all'attività svolta da quattro funzionari della Polizia di Stato, pari a due giorni lavorativi, per accertare la responsabilità amministrativa del Sig. Pisano.

Tutto ciò per il complessivo importo di **euro 1.298,65**, in conformità alla comunicazione resa dal Questore di Lucca con nota prot. n. 30 del 5 luglio 2017.

Orbene, il predetto pregiudizio rientrerebbe, a rigore, nell'ambito della cd danno da disservizio, quale danno configurabile, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in relazione alle somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti dall'Ente, alle somme erogate per ripristinare l'efficienza e funzionalità perdute, nonché alle spese sostenute per remunerare energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni, per essere destinate all'accertamento e ricostruzione dell'altrui illecito (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 302/2015, da ultimo confermata da Sez. I, n. 314/2017; id., Sez. giur. Lombardia, n. 147/2011; id., Corte Conti, Sez. Riun. 23 aprile 2003, n. 10/QM; id.; Sez. giur. Veneto, 10 dicembre 2002, n. 1209; id., Sez. giur. Lombardia, 24 ottobre 2003, n. 1197; id.; Sez. giur. Lombardia, 25 giugno 2004, n. 887; id., giur. Marche, 11 gennaio 2005, n.18).

Il danno in questione non è, dunque, ipotizzabile con riferimento ai costi relativi all'ordinario espletamento di compiti istituzionali (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n.74/09).

Nondimeno, nella fattispecie all'esame, il danno contestato dall'Organo requirente attiene, a ben vedere, alla *"retribuzione lorda percepita dal personale nelle giornate che li ha visti impegnati nel consiglio provinciale di disciplina che ha portato alla destituzione del Pisano"* (così testualmente la nota del Questore di Lucca, prot. n. 30 del 5 gennaio 2017, contenuta nel fascicolo di Procura; doc. 6 della nota di deposito n. 1 del 16 marzo 2017). Viene dunque in rilievo un costo che l'Amministrazione ha sostenuto non già

per remunerare energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa del Pisano, ma bensì per compensare la partecipazione ai lavori di un organo (il Consiglio Prov.le di Disciplina di cui all'art.16 del D.P.R. n. 737/81), chiamato all'espletamento di ordinarie funzioni istituzionali (giudicare della responsabilità disciplinare degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nella Provincia).

Conseguentemente, la pretesa erariale, con specifico riferimento alla voce di danno rappresentata dai cd "costi indiretti di gestione", non può trovare accoglimento.

4. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio, ritiene accoglibile la domanda attorea nei termini sopraindicati, con esclusivo riferimento al contestato danno all'immagine.

Sulla somma per cui è condanna, come sopra individuata, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione, vanno computati gli interessi legali, come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- **DICHIARA** la **contumacia** del convenuto **PISANO Francesco**;
- **RIGETTA** la domanda attorea nei confronti del Sig. **PISANO Francesco** con riferimento alla voce di **danno da costi indiretti di gestione**;
- **CONDANNA** il Sig. **PISANO Francesco** al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di **euro 2.500,00**, già comprensiva di rivalutazione, a titolo di risarcimento del **danno inferto all'immagine** della predetta Amministrazione.

La predetta somma sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro #268,37#

(euro duecentosessantotto/37)

seguono la soccombenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to dott. Nicola RUGGIERO

f.to dott. Amedeo FEDERICI

Depositata in Segreteria il 12/03/2018

p. Il Direttore della Segreteria

f.to Chiara Berardengo